



COMUNE DI ROCCA S. MARIA - Prov. di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 del Reg.	OGGETTO: SISMA 2016 - Art. 50-bis D.L. 50/2016 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO GRADUATORIA IN CORSO DI VALIDITA' PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT.D. A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI.
Data: 01-12-20	

L'anno **duemilavent**i, il giorno **uno** del mese di **dicembre** alle ore **19:57**, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

DI GIUSEPPE LINO	SINDACO	P
DI GIULIANO NICOLA	VICESINDACO	P
CARDAMONE GIUSEPPE	ASSESSORE	A

Presenti n. **2** -- Assenti n. **1**

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. DI GESUALDO Sara. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, DI GIUSEPPE LINO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERI DI REGOLARITA' (Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso:

REGOLARITA' TECNICA: Favorevole PARERE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: **CARDAMONE GIUSEPPE**

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

II SINDACO

F.to: **DI GIUSEPPE LINO**

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to: **DI GESUALDO Sara**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ...01-12-2020.....

✓ **perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)**

□ per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione (art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)

Rocca S. Maria, li ...01-12-2020.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: **DI GESUALDO Sara**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio cartaceo del Comune ed all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.roccasantamaria.te.it) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi. (**Albo n. 350**).

La stessa è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con nota **Prot. n.**

Rocca Santa Maria, li **03-12-2020**

IL FUNZ. INCARICATO

f.to: **Fabrizio SACCHETTI**

AUTENTICAZIONE DELLA COPIA

La presente copia è conforme all'originale depositato presso la Segreteria Comunale.

Si rilascia in carta semplice per solo uso amministrativo.

Li _____

.....

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti";

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure come l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

RAMMENTATO pure che con DPCM del 1 aprile 2020 le misure emergenziali sono state prorogate fino al 13 aprile p.v. e che, successivamente, con DPCM del 10 aprile 2020 lo stato di emergenza e le conseguenti misure sono state prorogate al 3 maggio 2020 e confermate con DPCM 17 maggio 2020;

TENUTO CONTO che, successivamente, è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase due", relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che, da ultimo, con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e visti pure i successivi i DPCM 7 settembre 2020, 18 e 24 ottobre 2020 e i DPCM 3 novembre e 10 novembre 2020;

VISTI pure i Decreti Legge n. 33 del 16 maggio 2020, n. 34 del 19 maggio 2020, n. 83 del 29.7.2020 e infine il D.L. del 7 ottobre 2020 n. 125;

RITENUTO pertanto necessario lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto, come raccomandato anche con circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, si procede come segue:

la presente seduta deliberativa si tiene in videoconferenza come convocata con urgenza e per le vie brevi dal Sindaco del Comune di Rocca Santa Maria. Si procede mediante chiamata in videoconferenza con utilizzo dell'applicazione whatsapp dal telefono personale della dott.ssa Sara Di Gesualdo: vengono contattati i componenti della Giunta Comunale e, accertato che tutti i componenti dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri del consesso giuntale, viene data lettura integrale della proposta di deliberazione.

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, pubblicata su G.U. n. 199 del 26 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la precedente delibera del 25 agosto 2016, a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria rispettivamente in data 26 ottobre 2016, 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, pubblicata su G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017

;

Richiamato il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"* e s.m.i.;

Dato atto che con l'allegato al D.L. sopra richiamato il Comune di Rocca Santa Maria è stato inserito nel cratere sismico;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale, all'art. 1 comma 990 si dispone la proroga al 31/12/2020 della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Rammentato l'art 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"* convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21-10-2019, con la quale è stato deciso di avvalersi della facoltà prevista l'art 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ss.mm.ii., dando indirizzo al competente responsabile per avvisare le procedure per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale con profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D a tempo pieno ;

Considerato che con Determinazione n. 39 (R.G. 170) del 07-11-2019 si è provveduto all'indizione della selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato – Istruttore Direttivo Cat. D – Prof. Economico D1 a tempo pieno (36 h/settimanali) per essere adibito alle attività inerenti il post eventi sismici dal 24 Agosto 2016 da assegnare al Servizio

Tecnico – Area Tecnica dell’Ente, nonché all’approvazione del bando di selezione pubblica con annesso schema di domanda;

Visto l’avviso pubblico per la suddetta selezione pubblicato all’Albo Pretorio telematico e sul sito web istituzionale dell’Ente – Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Concorsi dal 3-12-2019 al 02-01-2020.

Vista la determinazione n. 1/3 del 17-01-2020 con la quale sono stati ammessi alla selezione pubblica i candidati in possesso dei requisiti richiesti;

Vista la determinazione n. 2/6 del 20-01-2020 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Visti i verbali nn. 1,2,3 e 4 rimessi dalla commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive ed accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento per la selezione del personale vigente;

Preso atto che le prove selettive hanno avuto luogo nei modi e termini stabiliti nell’avviso pubblicato in data 03-12-2019;

Preso atto che è stata predisposta apposita graduatoria di merito, da parte della commissione giudicatrice;

Vista la determinazione n. 5/16 del 7-02-2020 con la quale sono stati approvati i suddetti verbali rimessi dalla commissione, nominato il vincitore del concorso, primo nella graduatoria di merito ed approvato il relativo schema di contratto individuale di lavoro;

Rilevato che il vincitore del concorso risulta formalmente invitato alla presa in servizio ed ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro a far data dal giorno 15-02-2020;

Dato atto che il Comune di Teramo con nota prot. 55862 del 16/10/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data 22-09-2018 al n. 2883, ha richiesto la disponibilità dei Comuni della Provincia di Teramo a fornire eventuali graduatorie in corso di validità dalle quali attingere per l’assunzione di n.1 Specialista Amministrativo Cat. D a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 50 bis D.L. 189/2016 e ss.mm.ii;

Considerato che il Comune di Rocca Santa Maria ha manifestato, con nota prot. 2885 del 16-10-2020, la propria disponibilità a concedere l’utilizzo della propria graduatoria concorsuale da parte del Comune di Teramo, per l’effettuazione di eventuali assunzioni a tempo determinato del profilo professionale sopra specificato;

Dato atto che il Comune di Teramo, con nota prot. 62920 del 20-11-2020, nel ribadire la volontà di voler attingere alla graduatoria in possesso del Comune di Rocca Santa Maria per la qualifica indicata, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 16-11-2020, nella quale si stabilisce di utilizzare la graduatoria del Comune di Rocca Santa Maria approvata con Determinazione del Responsabile di Area Economico - Finanziaria n. n. 5/16 del 7-02-2020;

Vista la graduatoria del Comune di Rocca Santa Maria per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo ct. D profilo economico D1 a tempo pieno e determinato, in corso di validità così come predisposta dalla Commissione Giudicatrice del relativo concorso ed approvato con Determinazione del Responsabile dell’ Area Economico - Finanziaria e Personale n. 5/16 del 7-02-2020;

Dato atto che l’art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate in specifico Regolamento;

Visto l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;

Dato atto che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale e l’approvazione della relativa graduatoria;

Letto inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell’Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell’utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall’art. 91, D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la

graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

Visto l'art. 14, c. 14-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

Richiamato l'art. 36, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

Preso atto altresì che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (*ex multis* TAR Veneto Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha altresì stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

1) Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al "profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire", che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi, e che perciò hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.

2) L'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il "previo accordo", di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale;

Considerato, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie "rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico" (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012);

Preso atto, altresì, del parere del segretario comunale, la quale segnala l'inappropriatezza della procedura, sembrando ormai pacifico che non sia consentito l'utilizzo di graduatorie formate da altri enti in esito a procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato, sia pure finalizzate per l'appunto ad assunzioni a tempo determinato, a fronte dell'art. 36, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 già richiamato, della menzionata Circ. 21 novembre 2013, n. 5/2013 del Ministero della Funzione Pubblica la quale ha chiarito "*In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo*" e "*pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei*", ed, infine, dell'insegnamento della Corte dei conti, sez. controllo per la Campania, reso con la delibera n. 31/2017, che ha ribadito il principio secondo cui, essendo precluso lo scorrimento degli idonei delle graduatorie a tempo determinato, nel caso in cui un Ente non disponga di una propria graduatoria (a tempo indeterminato o determinato) per lo specifico profilo professionale, lo stesso può procedere ad assunzioni a tempo determinato soltanto mediante l'attingimento da graduatorie di altri Enti a tempo indeterminato;

Ritenuto, per tutto quanto riportato in narrativa, di autorizzare l'utilizzo della graduatoria del concorso vigente;

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e dato che la presente deliberazione non comporta oneri diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale e non necessita, pertanto, di parere contabile;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il quale ne rappresenta altresì motivazione;
2. di autorizzare il Comune di Teramo all'utilizzo della graduatoria di merito, in corso di validità, per il Profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D Profilo economico D1 a tempo pieno e determinato, approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e Personale n. 5/16 del 7-02-2020;
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.